

## Pillole di Sicurezza Studio R&D risponde

Tempo di lettura  
previsto: 4 minuti



### Da oltre 15 anni la Mission di Studio R&D è quella di proteggere il vostro lavoro, ma in che modo?

Innanzitutto, rendendo le persone **consapevoli** ed **informate** sui temi legati alla sicurezza sul lavoro e medicina del lavoro.

Questo servizio di "**Pillole di sicurezza**", gratuito e con periodicità mensile, rivolta specificamente agli Studi Professionali, Consulenti del lavoro e Commercialisti vuole essere un supporto informativo per tutti i nostri clienti, partner e collaboratori che si trovano ad affrontare domande e richieste di informazione in ambito safety.

La nostra idea è di creare una rubrica di risposte ai quesiti più ricorrenti rivolti dai nostri clienti e partner a cui Studio R&D, con la collaborazione di professionisti del settore, cercherà di dare una risposta chiara, esaustiva e puntuale.

### Partiamo con le prime 3 domande del mese:

Area tematica:



#### 1. Quali sono gli standard tecnici minimi richiesti dall'ASL per i locali attribuiti ad uso commerciale?

"I valori della cubatura e della superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione di mobili, macchine ed impianti fissi. Per i locali destinati ad uffici o ad attività commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica, normalmente **2,70 m**.

L'altezza minima interna utile dei locali è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei 1000 m sul livello del mare può essere consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55 (art 1, D.M. 5 luglio 1975). La cubatura non deve essere inferiore a 10 mc per lavoratore. Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie pari ad almeno 2 mq.

Eventuale deroga può essere richiesta per locali che abbiano altezza netta inferiore a metri 3 nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori o, indipendentemente dal numero dei lavoratori, in presenza di lavorazioni pregiudizievoli alla salute degli stessi. La deroga viene concessa qualora le necessità tecniche aziendali lo richiedano."



## **2. Perché conviene identificare in maniera chiara ed esplicita il datore di lavoro all'interno dell'azienda?**

Secondo la definizione del D.Lgs 81/08, il Datore di lavoro è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

**Quando a capo di una società vi sono più soci con pari poteri (decisionali e di spesa) tutti i soci sono considerati il datore di lavoro**, perché tutti possono prendere decisioni operative ed economiche e adempiono insieme agli obblighi in materia di sicurezza e medicina del lavoro.

Ne consegue che hanno tutti gli stessi doveri di tutela e protezione verso i propri lavoratori, ma **oltre agli obblighi, ci sono anche i doveri e, anche le sanzioni.**

In presenza di più datori di lavoro (più soci) ognuno ne risponde direttamente, e in caso di ammenda, questa viene moltiplicata per il numero dei datori di lavoro.

**Per evitare il moltiplicarsi della sanzione occorre assegnare i "compiti della sicurezza" ad un solo socio**, identificandolo come unico "datore di lavoro", evitando che gli altri siano coinvolti.

L'individuazione del datore di lavoro può essere fatta con atto notarile o inserita in visura camerale durante la costituzione della società o quando si portano modifiche sostanziali.

In generale **l'individuazione di un solo datore di lavoro è presente nelle visure camerali più recenti** (dove si legge: "ai sensi del D.Lgs 81/08 tutte le funzioni di Datore di Lavoro ricadono su...")

**In caso non sia stata definita anticipatamente in visura camerale, è ad esempio possibile predisporre un Verbale**, a seguito di una riunione del consiglio di amministrazione, in cui si rende esplicito che "LA FUNZIONE DI "DATORE DI LAVORO" IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO (ART 2 comma 1 b) D.LGS.81/08 E' RICOPERTA DA..."

Il verbale a seconda della forma societaria, può essere redatto direttamente dall'azienda, qualora la gestione della funzione amministrativa sia interna o dal commercialista o in taluni casi da notaio.



### **3. Il DL deve provvedere alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR anche se ha alle sue dipendenze solo uno stagista?**

L'articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definisce lavoratore "chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Quindi, nell'eventualità in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti stagisti o tirocinanti, il datore di lavoro dovrà osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 in modo da garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere a tutti gli obblighi relativi alla sicurezza e alla formazione connessi alla specifica attività svolta. L'azienda ospitante ha l'obbligo di informare lo stagista sull'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. In tutti i luoghi di lavoro deve essere organizzata la funzione sicurezza, deve essere effettuata la valutazione dei rischi, devono essere individuate e realizzate le misure di prevenzione e protezione necessarie a eliminare o ridurre i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

**E' chiaro quindi che, nell'ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti quegli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza e sarà in particolare tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.**

Vi invitiamo a rivolgerci le vostre domande a cui saremo lieti di rispondere nelle pillole successive.

Inviare le vostre richieste e i vostri feedback a:

[alfonso@studiord.srl](mailto:alfonso@studiord.srl)

#### LEGENDA AREA TEMATICA:



Sicurezza sul lavoro



Formazione



Igiene degli alimenti



Sorveglianza sanitaria